



TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI :

DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000 N. 274, ART. 54;

DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001, ART.2;

**DEL CODICE DELLA STRADA, ARTT. 186 E 187 D.LGS 30/04/1992 N° 285 E
SUCCESSIVE MODIFICHE.**

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n. 274 il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che, ugualmente, a norma del Codice della strada, artt. 186 e 187, all'imputato può essere applicata la pena del lavoro di pubblica utilità;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest' ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con atto in data 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

Marta Rosi Demaiti

che l'associazione I Talenti onlus, di seguito per brevità denominata l'Associazione, presso la quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto legislativo;

che l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia (UEPE) con sede in Cagliari, Via Peretti, n. 1/A tel 070/53721 - e mail: uepe.cagliari@giustizia.it, che ha favorito i contatti tra il Tribunale di Cagliari e gli Enti e Associazioni interessati al lavoro di pubblica utilità, secondo la normativa vigente sovrintende all'esecuzione della sanzione;

Tutto ciò premesso

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del dott. Claudio Gatti, Presidente del Tribunale di Cagliari, giusta la delega di cui in premessa, l'Associazione sopra indicata, nella persona del legale rappresentante pro-tempore signora Teresa Saba e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano e Ogliastra del Ministero della Giustizia, in persona del Direttore Reggente Mirella Demontis, si conviene e si stipula di quanto segue:

Art.1

L'Associazione consente che i condannati da parte del Tribunale di Cagliari, di taluno dei Giudici di Pace del circondario del Tribunale di Cagliari, nonché della Corte d'Appello di Cagliari, alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi delle norme in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività.

L'Associazione specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività, che viene svolta in Vallermosa e presso la propria sede operativa, sita in Vallermosa, località Benazzeddu tel e fax 0781/79563 – cell. 3484155185, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Manutenzione del verde, nonché delle strutture destinate alle attività ricreative, sportive e culturali per i giovani;
- Collaborazione con gli animatori delle attività ludico ricreative, rivolte a bambini e adolescenti;
- Collaborazione nell'animazione e alfabetizzazione di gruppi di immigrati/rifugiati in attesa di permesso di soggiorno;



Mirella Demontis

- Lavori di manutenzione a beneficio e sostegno di persone indigenti;
- Sostegno a persone portatori di disabilità diverse.

Precisa inoltre che l'Associazione svolge attività in tutti i periodi dell'anno, salvo un periodo estivo di ferie, nel mese di agosto.

Art.2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art.3

L'Associazione, che consente a n. 2 soggetti di eseguire contemporaneamente la prestazione dell'attività non retribuita e, comunque, per un massimo di n. 6 soggetti nell'arco di un anno, individua nei seguenti soci: Teresa Saba o un suo delegato, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni d'intesa con l'UEPE.

L'Associazione si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche del nominativo ora indicato.

Art.4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'Associazione si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona. L'Associazione si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso, alle stesse condizioni praticate per i propri soci e dipendenti, ove tali servizi siano già predisposti.

Art.5

E' fatto divieto all'Associazione di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Associazione l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni, le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art.6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata



Chierico Romano

l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Associazione.

Art.8

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, nella persona del preposto che il Direttore individua per ogni esecuzione, sovrintende ad ogni aspetto dell'esecuzione della sanzione durante tutto il suo svolgimento, tiene i contatti col Magistrato che ha pronunciato la sentenza, relaziona periodicamente sull'andamento della misura e al termine della stessa; fornisce assistenza nei rapporti tra questi e l'Associazione.

Art.9

La presente convenzione avrà la durata di due (2) anni a decorrere dalla sua stipula e sarà tacitamente rinnovata di anno in anno, salva disdetta che una delle parti dovrà comunicare all'altra con congruo anticipo.

Copia della presente convenzione, inclusa a cura della Segreteria del Tribunale, nell'elenco degli enti e associazioni convenzionati di cui all'art. 7 del D.M. citato in premessa, viene trasmessa al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli Affari Penali nonché a tutti gli uffici giudiziari del circondario di Cagliari.

Cagliari 1 dicembre 2011

L'Ente



L'UEPE



Il Presidente del Tribunale





Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di
Cagliari ◊ Carbonia-Iglesias ◊ Medio Campidano ◊ Oristano ◊ Ogliastra

Prot. n. 2272/EPE

Cagliari, 20/05/2014

AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE ORDINARIO
CAGLIARI
(tribunale.cagliari@giustizia.it)

Oggetto: Lavoro di pubblica utilità

Convenzione sottoscritta in data 01/12/2011 con l'associazione i Talenti onlus di Vallemiosa.

Si comunica che l'associazione i Talenti onlus si è trasformata in fondazione i Talenti onlus, il cui statuto prevede sostanzialmente le medesime finalità dell'associazione.

Si evidenzia che è stato designato quale presidente il dott. Fabrizio Mascia, mentre Tercsa Saba, presidente dell'associazione i Talenti onlus, ha assunto l'incarico di vicepresidente. Si segnala che quest'ultima continuerà a svolgere le mansioni di tutor.

Si allega alla presente copia dello statuto e scheda riepilogativa della Fondazione.

Tanto si segnala per gli opportuni aggiornamenti alla convenzione.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Rossana Carta

...consegnò loro i suoi beni: i talenti
(Mt.25,14-15)

FONDAZIONE I TALENTI onlus

Anno 2012

Ai nostri amati genitori per il dono della vita
e per la saggezza dei loro insegnamenti

Giacinto e Irma

Antonio e Gesujna

Ai nostri carissimi amici

Giorgio e Grazia Moro, Mario e Rina Cogliati, Ermanno e Manuela Perego, Gianluigi Longoni, Ezio ed Eleonora Spadaccini, Romano e Terecita Cogliati, Romano e Carla Limonta, i numerosi componenti il gruppo CARITAS della Parrocchia San Mauro di Campofioreno di Casatenovo, Don Franco Molteni, Roberto e Alda Crespi, Giuseppe Sonedda, Cinzia Sonedda, Antonio Tiddia, Aurora Lampis, Vinicio Mulargia, Nino Aramu, Andrea Collu, alle loro famiglie e a tutti gli innumerevoli amici e sostenitori che fin dalla prima ora si sono posti accanto a noi dandoci insieme ad abbondanza di amore, appoggio reale, concreto, perché potessimo moltiplicare sia i nostri *talenti* che quelli delle persone e delle popolazioni che avrebbero insieme a noi realizzato progetti di vita, di speranza, di riscatto.

STATUTO

Articolo uno

Denominazione

È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n°460, sulla disciplina degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), la fondazione denominata "I Talenti onlus".

La locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo onlus devono essere utilizzati nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo due

Sede

La fondazione ha sede in Vallermosa.

Articolo tre

Scopo

La fondazione opera in Sardegna e persegue finalità di solidarietà sociale; ma le sue attività potranno svolgersi anche negli altri Paesi del mondo.

Gli scopi della fondazione sono promuovere, rafforzare e contribuire in tutte le attività e nella ricerca rivolte:

- 1) a un armonico sviluppo fisico, psichico, spirituale e culturale dell'uomo dal suo concepimento fino alla piena maturità;**
- 2) al sostegno della coppia e della famiglia;**
- 3) alla nuova evangelizzazione;**
- 4) alla diffusione della cultura intesa come formazione umana, intellettuale e professionale.**

La fondazione:

- approfondisce il significato teologico e pastorale della nuova evangelizzazione;
- promuove e favorisce lo studio, la diffusione e l'attuazione del Magistero pontificio sui temi connessi con la nuova evangelizzazione;
- fa conoscere e sostiene le iniziative legate alla nuova evangelizzazione già in atto nelle diverse Chiese particolari e ne promuove la realizzazione in armonia con le risorse presenti sia negli Istituti di Vita Consacrata e nelle Società di Vita Apostolica che nelle aggregazioni di fedeli e nelle nuove comunità;
- studia e favorisce l'utilizzo delle moderne forme di comunicazione per la diffusione della nuova evangelizzazione;
- promuovere l'uso del Catechismo della Chiesa Cattolica quale formulazione essenziale e completa del contenuto della fede per gli uomini del nostro tempo.

La fondazione, nello spirito della nuova evangelizzazione:

- sostiene persone, associazioni e istituzioni, anche religiose, col fine di assistere soggetti in condizioni disagiate e, in particolare, madri e minori, erogando servizi di accoglienza e di cura, sussidi e contributi;
- persegue l'interesse della collettività alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, favorendo lo sviluppo di servizi di assistenza sociale e educativa per far fronte ai bisogni delle famiglie in situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, familiare, di disadattamento o di devianza, siano essi destinati direttamente a minori o al nucleo familiare di riferimento;
- promuove la costituzione di un patrimonio la cui redditività sia permanentemente destinata in beneficenza per finanziare le predette attività;

- promuove direttamente e indirettamente la raccolta di fondi da distribuire, insieme al denaro che si ricava dalla gestione del patrimonio, per le medesime finalità;
- promuove i valori della famiglia, informando il pubblico sui suoi problemi.

La fondazione, pertanto, favorisce il dialogo e confronto serio e sereno sulle questioni centrali della vita umana, in modo particolare attraverso i mezzi di comunicazione di massa e l'organizzazione di progetti culturali e formativi aperti a tutti. Essa promuove la vita cristiana e l'edificazione della Chiesa e privilegia le risorse dell'evangelizzazione, della grazia sacramentale, della formazione spirituale e della testimonianza ecclesiale.

La fondazione s'ispira ai valori affermati dalla dottrina sociale cattolica, indispensabile punto di riferimento nella costruzione di una società capace di sostenere la famiglia e la sua naturale apertura alla vita.

La sua attività è rivolta al servizio e all'accoglienza della persona, della coppia e della famiglia e al loro accompagnamento nell'auspicabile percorso di uscita da situazioni di disagio, nella fedeltà ai valori umani e cristiani della dignità della persona umana e della peculiarità del vincolo familiare, dettati dal Magistero della Chiesa, vero orizzonte ispiratore e punto di riferimento del suo agire.

Il raggiungimento del benessere psichico, fisico, sociale e spirituale di ogni persona è scopo della fondazione, considerando che tale benessere può essere raggiunto solo all'interno di una famiglia sana nella quale l'amore degli sposi si esprima in una comunione di vita e di affetti che li renda aperti alla vita e capaci di sostenere i caratteristici compiti genitoriali, al fine di consentire la piena realizzazione delle potenzialità dei figli in una efficace relazione educativa.

Questa consapevolezza, insieme al riconoscimento della famiglia come cellula fondamentale della società (sancita, peraltro in modo inequivocabile nella costituzione italiana), nella quale ciascuno impara a esercitare la propria libertà e responsabilità e la propria capacità di scelta, conferisce alla fondazione il suo carattere peculiare di consultorio familiare attento alla promozione e al sostegno della famiglia, di ogni famiglia, e di tutti i suoi componenti. Poiché, però, la famiglia non è un'entità autosufficiente, bensì una comunità che necessita continuamente di un'apertura che la renda capace di rapportarsi con la società (persone singole, famiglie, servizi territoriali, realtà ecclesiali), la fondazione, in collaborazione con tutte le altre parti attive della società, intraprende iniziative di formazione e di animazione del territorio, per rafforzare le basi di una convivenza solidale e giusta e, quindi, attenta alle necessità dei più disagiati dal punto di vista sociale, economico, relazionale e umano.

La fondazione opera in favore della donna nel suo peculiare e difficile ruolo di madre e, in particolare, nella gravidanza, durante il parto e durante l'allattamento mediante consulenze specialistiche e corsi di formazione e, ancora più in particolare, opera in favore della donna che si trovi nella drammatica situazione di dover scegliere se accogliere o no un figlio inatteso, trovandosi spesso di fronte a sé come unica soluzione quella dell'aborto, facendosi carico, spesso da sola, di questa terribile decisione.

La fondazione è un punto di riferimento per l'accoglienza di queste donne e per accompagnarle nel loro drammatico discernimento, orientandole verso una scelta di accoglienza alla vita, in realtà sempre desiderata, anche quando le condizioni esterne facessero intravedere la necessità di una diversa scelta.

Per la prevenzione efficace di questi problemi, la fondazione intraprende azioni di educazione degli adulti, dei giovani e degli adolescenti alla vita, all'amore, al dialogo, alla comunicazione e alla sessualità con interventi diretti destinati a loro e con iniziative proposte ai loro educatori.

La fondazione, pertanto, dovrà:

- prevenire e arginare il proliferare di situazioni di disagio, rivolgendosi con particolare attenzione alle famiglie che le vivono;
- favorire la cultura dell'inclusione sociale che permetta un adeguato inserimento delle famiglie che vivono situazioni di disagio;
- promuovere, dando sostegno all'associazionismo e alla partecipazione sociale, le risorse familiari di solidarietà, collaborazione e mutuo aiuto;

- operare in affiancamento ai partner istituzionali e del privato sociale nelle azioni di prevenzione, accoglienza e orientamento, indirizzando la propria azione, in particolare, alle famiglie in situazioni di disagio, anche connesse a fenomeni di devianza;

- operare in sinergia con i centri parrocchiali, i vicariati, i comuni, le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che operano in settori affini a quelli della fondazione per la formazione del volontariato e degli educatori formali e informali, al fine di svolgere concrete azioni rivolte al sostegno della famiglia e delle loro capacità genitoriali.

La fondazione si prefigge inoltre le seguenti attività di consulenza e di formazione:

- formazione per volontari del privato sociale allo scopo di aumentarne le competenze utili alla gestione dell'accoglienza e dell'accompagnamento di famiglie in difficoltà;

- formazione di gruppi familiari che abbiano (o abbiano avuto) al proprio interno figli (o altri familiari) in situazioni di crisi o devianti, allo scopo di aumentarne le capacità di self-help e di sostegno a famiglie che versano in situazioni simili;

- consulenza a famiglie in situazioni di crisi con lo scopo di informarle, orientarle e sostenerle nella gestione delle situazioni di disagio che devono affrontare, al fine di consentire loro di aiutare in modo completo ed efficace i familiari portatori di disagio e di fungere da mediatori tra essi e il mondo esterno.

La fondazione del suo agire organizza, gestisce e promuove:

- i centri di ascolto per famiglie e per soggetti in difficoltà;

- le case di prima accoglienza a sostegno di famiglie in difficoltà (madre bambino) e del loro inserimento sociale;

- il rinforzo educativo e scolastico, a sostegno della famiglia e della genitorialità;

- l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia;

- la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e da singoli riguardo alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

- la tutela della salute della donna e del concepito;

- l'informazione e l'assistenza riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità umana e alle tecniche di procreazione medicalmente assistita;

- l'informazione sulle procedure per l'adozione e l'affidamento familiare;

- il sostegno psicologico relazionale rivolto alla persona;

- la consulenza familiare e di coppia;

- la promozione dell'affidamento familiare;

- il sostegno e rafforzamento delle competenze genitoriali;

- il sostegno psicologico e educativo rivolto a minori e ad adolescenti.

I bisogni dei minori in situazioni di disagio costituiscono oggetto dell'attività della fondazione mediante la sensibilizzazione di coppie e famiglie al percorso dell'affidamento familiare, svolto in stretta collaborazione con i servizi sociali territoriali.

Il sostegno delle famiglie con anziani e persone disabili rientra tra i fini della fondazione, soprattutto alla presenza di situazioni di fragilità. Tale compito può svolgersi in stretta sintonia con i servizi e con la comunità ecclesiale, favorendo la nascita di reti di volontariato e il sostegno psicologico relazionale di chi si occupa di queste persone.

Articolo quattro

Attività strumentali, accessorie e connesse.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la fondazione potrà, tra l'altro:

a) compiere studi e ricerche;

b) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili per svolgere la propria attività;

- c) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari e richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
 - d) stipulare contratti e convenzioni con privati e con enti pubblici per lo svolgimento delle attività e per il raggiungimento degli scopi di cui ai punti precedenti capi;
 - e) favorire lo sviluppo d'istituzioni e di enti che operino per il raggiungimento di fini analoghi a quelli della fondazione;
 - f) partecipare ad associazioni, consorzi ed altre forme associative pubbliche e private e promuoverli;
 - g) organizzare spettacoli e concerti, gestire e promuovere le aste e lotterie per fini di beneficenza, anche con l'ausilio dei mezzi, delle tecniche e dei metodi messi a disposizione dalla tecnologia moderna;
 - h) svolgere qualsiasi altra attività strumentale o connessa agli scopi.
- La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle contemplate nel precedente articolo 3 e in quest'articolo 4.

Articolo cinque

Patrimonio

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione formato dai conferimenti fatti dai fondatori o da altri partecipanti con tale imputazione in denaro o beni mobili e immobili e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli da essa acquistati che saranno destinati a incremento del fondo di dotazione;
- dalle elargizioni fatte da enti e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte delle rendite non utilizzate che con deliberazione dell'organo amministrativo può essere destinata a incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici e privati.

La fondazione non può, neanche in un modo indiretto, distribuire utili, avanzi di gestione e fondi, riserve e capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione sia la imposte per legge, o siano fatte ad altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della stessa struttura unitaria.

Articolo sei

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della fondazione è costituito:

- dalle rendite dei proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della stessa fondazione;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione;
- dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati;
- dai contributi dei fondatori e dei partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza delle disposizioni di cui alla lettera d), primo comma, dell'articolo 1 del decreto legislativo n°460 dell'anno 1997.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo sette

Organi

Sono organi della fondazione:

- il presidente;
- il vicepresidente;
- il consiglio di amministrazione.

Articolo otto

Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "aderenti" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla sua sopravvivenza e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, nelle forme e nella misura, dall'organo amministrativo. Possono ottenere la qualifica di "sostenitori benemeriti" le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della fondazione con un contributo che sarà determinato dall'organo amministrativo o con lo svolgimento di attività, anche professionali, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali e immateriali.

L'ammissione alla fondazione, fatto salvo il diritto di recesso, non può essere prevista per un periodo limitato nel tempo.

Possono infine essere definiti "fondatori", nominati tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dal consiglio di amministrazione, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private e gli enti che contribuiscano al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'organo amministrativo.

Articolo nove

Albo d'oro

Possono essere iscritti all'albo d'oro le persone e gli enti ai quali l'organo amministrativo attribuisce tale qualità in considerazione del versamento di particolari contribuzioni o, anche senza versamento di tali contribuzioni, in considerazione del fatto che, per qualità, titoli o attività, essi possano dare alla fondazione contributi d'opera o prestigio.

Articolo dieci

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tale termine l'organo amministrativo approva il bilancio economico di previsione e, entro il 30 aprile successivo, il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, predisposto dallo stesso organo.

Se necessitato da particolari esigenze, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

I bilanci, preventivo e consuntivo devono essere redatti con i seguenti criteri:

- a) obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
- b) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione e fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, salvo che la destinazione alla distribuzione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della stessa struttura unitaria;
- c) divieto di cedere beni e di compiere prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli per la loro qualità, agli aderenti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro

che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che eseguono erogazioni liberali a favore della fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado e alle società da questi direttamente o indirettamente controllate;

d) divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

e) divieto di pagare a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati interessi passivi per prestiti di ogni specie che superino di quattro punti il tasso ufficiale di sconto;

f) divieto di pagare i lavoratori dipendenti salari o stipendi che superino del venti per cento quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le stesse qualifiche.

Articolo undici

Il presidente

e

i presidenti onorari

I presbiteri e gli appartenenti a un ordine religioso non possono ricoprire la carica di presidente.

Il presidente ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, firma gli atti, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

La carica di presidente spetta di diritto e per l'intera durata della loro vita a uno dei fondatori i quali potranno in ogni momento rinunciarvi. In tal caso la designazione del presidente della fondazione è fatta dai fondatori e in loro mancanza, sarà nominato a maggioranza dagli altri consiglieri.

Sono presidenti onorari tutti coloro i quali abbiano ricoperto la carica di presidente della fondazione e le persone riconosciute meritevoli di tale onorificenza dal consiglio di amministrazione.

I presidenti onorari partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

Il presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio d'amministrazione. Tali provvedimenti del presidente e devono essere ratificati dallo stesso consiglio nella sua prima riunione.

Articolo dodici

Il vice presidente

Il vicepresidente della fondazione sostituisce il presidente con gli stessi poteri in caso di sua assenza o impedimento.

La firma del vicepresidente fa piena fede dell'assenza e dell'impedimento del presidente.

Articolo tredici

Composizione e nomina del consiglio di amministrazione Comitati

Fondatori avranno diritto di far parte del consiglio d'amministrazione per l'intera durata della loro vita e di nominare in loro vece due rappresentanti.

Il consiglio d'amministrazione, fermi restando i poteri dell'autorità regionale contemplati nell'articolo 25 del codice civile, è composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di tre e un massimo di cinque scelti dallo stesso consiglio (o dai fondatori in caso di scioglimento del consiglio) tra professionisti operanti nel campo giuridico, sociale, sanitario, economico o finanziario.

Tutti i membri del consiglio prestano la loro attività gratuitamente con diritto al solo rimborso delle spese documentate.

Il consiglio dura in carica per cinque anni e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo e fino alle nuove nomine consiliari.

I consiglieri sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato consiliare vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri consiglieri li sostituiscono.

I consiglieri nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei membri, il consiglio d'amministrazione rimane in carica nella residua composizione per la sola gestione ordinaria fino a quando esso stesso si ricostituisca.

I membri del consiglio non possono farsi rappresentare.

Il consiglio d'amministrazione può avvalersi dell'opera di uno o più comitati (scientifico, tecnico, finanziario etc.), di un direttore generale e di esperti negli ambiti nei quali opera la fondazione.

Articolo quattordici

Adunanze del consiglio di amministrazione

Il consiglio d'amministrazione si riunisce:

- a) in seduta ordinaria entro il mese di aprile e di dicembre per l'approvazione dei bilanci;
- b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri membri o dai revisori.

Il consiglio è convocato dal presidente e in caso di suo impedimento o di sua assenza, dal vicepresidente o da chi ne fa le veci mediante l'avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e luogo, che può essere diverso da quello della sede della fondazione, da comunicarsi nei modi stabiliti dallo stesso consiglio a ciascuno dei componenti il consiglio e ai revisori, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante lo ritenga urgente, mediante telegramma, telefax, o fonogramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono essere abbreviati per accordo di tutti i componenti del consiglio in carica e dei revisori.

Il consiglio è validamente costituito:

- a) quando sia stato convocato conformemente alle norme di cui al comma precedente;
- b) quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi membri in carica;
- c) quando, validamente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente della fondazione; in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal vicepresidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-video conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo, dovendosi ritenere svolta la riunione in tale luogo, il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al presidente della di una riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto che stende il verbale di percepire adeguatamente i fatti della riunione oggetto del verbale;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e di leggere, ricevere e trasmettere documenti.

Le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le procedure di consultazione scritta e di acquisizione del consenso espresso per iscritto non sono soggette a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata un'adeguata informazione a tutti gli aventi diritto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento o di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, non computandosi le astensioni, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla fondazione.

Il consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi membri presenti anche, quando, nel per qualsiasi motivo, alcuni di questi si allontanano o si astengono dal voto.

Per le modificazioni dello statuto occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Per lo scioglimento e per l'estinzione della fondazione occorrono la presenza e il voto favorevole di almeno quattro quinti dei consiglieri in carica.

Articolo quindici

Attribuzioni del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spetta di:

- a) nominare fra i propri membri il presidente e il vicepresidente;
- b) nominare eventuali presidenti onorari;
- c) redigere e approvare il bilancio preventivo entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro il mese di aprile;
- d) determinare annualmente i principi e criteri direttivi dell'azione amministrativa e operativa in armonia con gli scopi e i fini della fondazione;
- e) deliberare le modifiche dello statuto;
- f) revocare e poter e incarico di presidente e vicepresidente;
- g) deliberare lo scioglimento e l'estinzione della fondazione.

Articolo sedici

Revisori

Il revisori della fondazione sono la o le persone o la società di revisione nominati dai fondatori.

Il o i revisori vigilano sull'amministrazione della fondazione e sulla tenuta della contabilità, esaminano i progetti di bilancio preventivo e consuntivo ed esprimono le loro osservazioni in apposite relazioni che devono essere sottoposte al consiglio di amministrazione assieme ai progetti di bilancio.

La fondazione non può pagare i revisori emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo stabilito nel decreto del presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n°645, e nel decreto legge 21 giugno 1995, n° 239, convertito nella legge 3 agosto 1995, n° 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo diciassette

Durata ed estinzione

La fondazione non ha una durata determinata.

Il consiglio d'amministrazione può deliberare, con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri in carica, l'estinzione della fondazione:

- a) nominando uno o più liquidatori e determinando, secondo la disposizioni contenute nell'articolo 30 del codice civile e negli articoli 11 e 21 delle disposizioni d'attuazione dello stesso codice, i modi di liquidazione del patrimonio;

b) determinando, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 31 del codice civile e osservando le altre disposizioni vigenti, i modi di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione e, in particolare, l'obbligo di devolvere il patrimonio della fondazione per un terzo ad altri enti che perseguono fini di sostegno della coppia e della famiglia e per due terzi e ad altri enti che perseguono scopi di nuova evangelizzazione.

Gli enti ai quali dovranno evolversi il patrimonio della fondazione saranno individuati dal consiglio di amministrazione, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo diciotto

Rinvio

Per quanto non previsto e regolato da questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di fondazioni di carattere privato non lucrative di utilità sociale (onlus) legalmente riconosciute.



Fondazione I Talenti

I Fondatori

Diac. Battista Riva , Teresa Saba, Fabrizio Mascia, esprimono riconoscenza a quanti hanno cooperato alla costituzione della Fondazione I Talenti e ringraziano quanti vorranno contribuire alla attuazione dei suoi scopi.

La Fondazione I Talenti

è una *onlus* (Organismo Non Lucrativo di Utilità Sociale).

È iscritta al n°201 nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato della Regione Sardegna. C.F. 92194810922

PER LE DONAZIONI:

C/C POSTALE N° 1012469969

CODICE IBAN: IT13J076010480000101246996

CODICE BIC/SWIFT : BPPIITRRXXX

CONTATTI:

e-mail : fondazione.italenti@tiscali.it

fondazione.italenti@pec.it

cas. post. mod. n°8 - 09010 Vallermosa - CA cell. :

348 4155185 ; 320 0416172 ; 349 2350973

Scheda ricapitolativa della Fondazione I Talenti onlus

Ubicazione sede	Vallelmosa, località Benazzeddus casella postale mod. n. 8
N. telefonico	348 4155185; 320 0416172; 349 2350973
E mail	fondazione.italenti@tiscali.it
Pec	fondazione.italenti@pec.it
Presidente	Fabrizio Mascia
Tutor	Teresa Saba
Convenzione LPU sottoscritta	In data 01/12/2011
Durata della convenzione	2 anni rinnovabile tacitamente di anno in anno
Settori in cui verranno inseriti i sottoposti a LPU	<ul style="list-style-type: none"> • Manutenzione del verde, nonché delle strutture destinate alle attività ricreative, sportive e culturali per i giovani; • Collaborazione con gli animatori delle attività ludico ricreative, rivolte a bambini e adolescenti; • Collaborazione nell'animazione e alfabetizzazione di gruppi di immigrati/rifugiati in attesa di permesso di soggiorno; • Lavori di manutenzione a beneficio e sostegno di persone indigenti; • Sostegno a persone portatori di disabilità diverse.
Persone accolte	<ul style="list-style-type: none"> • 2 contemporaneamente • 6 nell'arco di un anno